

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE VALDERA (Pisa)

Statuto dell'Unione a seguito dell'atto costitutivo stipulato in data 30/10/2008.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito sinteticamente indicato come "Testo unico" e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, è costituita tra i Comuni della Valdera di seguito indicati, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola, l'Unione denominata Unione Valdera.

2. L'Unione è Ente Locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione ha proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato all'interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 2 Denominazione - Sedi

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Valdera".

2. L'Unione dei Comuni si identifica negli atti, nel sigillo e nel proprio gonfalone con il nome "Unione Valdera". Lo stemma iniziale dell'Unione è composto da una rappresentazione dell'area geografica della Valdera e da una stilizzazione di figure umane e potrà essere modificato previa deliberazione del Consiglio.

3. Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.

4. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

5. La riproduzione e l'uso dello stemma è autorizzato dalla Giunta dell'Unione.

6. L'Unione Valdera ha sede legale ed amministrativa in Pontedera.

7. Gli organi e i dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

8. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituite sedi e uffici distaccati.

9. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la diffusione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 3 Finalità

1. L'Unione si costituisce allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali in materia.

2. L'Unione Valdera tende quindi ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi.

3. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:

a. pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni);

b. efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

c. efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;

d. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi;

e. peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati);

f. adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di

ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse);

g. valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità.

Art. 4
Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5
Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, seguita da un'analoga deliberazione del Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:

a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza di un determinato esercizio finanziario;

b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

2. L'Unione si scioglie quando, in seguito all'esercizio del recesso previsto dal successivo art.6, il numero dei comuni risulta essere inferiore al 25% degli enti costituenti.

Art. 6
Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, non prima di 3 anni dall'adesione all'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con eventuale seconda approvazione qualora ricorra la fattispecie di cui al comma successivo.

2. La decisione di recedere, una volta deliberata, viene trasmessa al Presidente dell'Unione, che convoca il Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio esamina le motivazioni addotte dall'ente che intende recedere e, qualora ne ravvisi gli estremi, adotta un ordine del giorno contenente le proprie controdeduzioni, prospettando eventualmente all'ente che intende recedere nuove soluzioni per le criticità rappresentate. Tale atto deve essere trasmesso all'ente che intende recedere entro 10 giorni dalla sua adozione.

3. Il Comune interessato può accogliere la proposta dell'Unione ovvero procedere alla conferma del recesso mediante atto che tenga espressamente conto delle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Unione

4. Il recesso deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'ente receduto. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

6. Qualora, per effetto del recesso, il numero dei componenti degli organi dell'Unione risulti superiore alla soglia massima di componenti per un comune di pari popolazione, gli organi medesimi sono soggetti a rinnovo integrale secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

7. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'Unione e l'ente che esercita il diritto di recesso.

8. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Art. 7
Adesione di nuovi Comuni

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale dell'ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.

3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a rinnovo secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

*Art. 8
Esclusione*

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto, dell'Atto costitutivo o delle convenzioni per la gestione di funzioni e servizi, fatto salvo il disposto del successivo art. 12, comma 2.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo inviata dal Direttore, deve essere approvata dalla Giunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote rappresentate e dei 2/3 dei componenti assegnati prima di essere sottoposta al Consiglio.

3. Il Consiglio adotta il provvedimento di esclusione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il provvedimento di esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua adozione, anche nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui al successivo art. 13, e non implica variazione automatica al presente Statuto.

*Art. 9
Funzioni dell'Unione*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia;
- b) gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani;
- c) gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti;
- d) gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello avanzato di integrazione);
- e) gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello avanzato di integrazione);
- f) gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie;
- g) gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi;

h) gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani;

i) gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

j) gestione associata ISEE;

k) gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità;

l) ulteriori funzioni o servizi di area sociale, educativa e dell'istruzione attribuiti nell'ambito dei piani di settore (Piano Integrato di Salute, Piano Locale per il Diritto all'apprendimento, etc.).

2. L'Unione svolge altresì le seguenti funzioni, anche limitatamente ad alcuni dei comuni partecipanti, con l'obiettivo comunque dell'adesione più estesa possibile:

a) cooperazione internazionale allo sviluppo e Tavola della Pace;

b) gestione associata del personale: reclutamento e concorsi;

c) gestione associata del personale: trattamento giuridico;

d) gestione associata del personale: trattamento economico;

e) gestione associata relazioni sindacali;

f) gestione associata sviluppo risorse umane;

g) gestione associata di attività formative (progettazione, organizzazione, realizzazione di corsi) in linea con quanto disposto dal sistema di accreditamento regionale;

h) gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione);

i) gestione associata delle funzioni di programmazione dello sviluppo economico;

j) gestione associata dello sportello unico per le attività produttive;

k) gestione associata delle funzioni in materia di turismo;

l) gestione associata dell'ufficio del Difensore civico comunale;

m) gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

n) gestione associata degli appalti di lavori;

o) gestione associata degli appalti di forniture e di servizi;

p) gestione associata del controllo interno;

q) gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (escluso ICI);

r) gestione associata ICI;

s) gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

t) gestione associata del regolamento edilizio;

u) gestione associata della protezione civile;

v) gestione associata del catasto;

- w) gestione associata vincolo idrogeologico;
- x) gestione associata dell'ufficio espropri;
- y) gestione associata di servizi di polizia municipale;
- z) SIT e cartografia;
- aa) servizi tecnici di progettazione (nucleo ad alta specializzazione);
- bb) ufficio di supporto legale;
- cc) servizi di tutela ambientale di carattere locale;
- dd) piani per gli Insediamenti Produttivi;
- ee) altre funzioni complementari o strumentali alla realizzazione delle precedenti.

3. I Comuni aderenti possono altresì conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

4. L'Unione può, a richiesta, fornire servizi anche a favore di enti pubblici terzi, sempreché le attività richieste siano incluse nell'insieme di funzioni già attivate e con addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione regolatrice dei rapporti.

Art. 10

Modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi

1. In apposito atto approvato dalla Giunta dell'Unione è allegato il piano operativo in cui sono indicati analiticamente i servizi, i procedimenti, i compiti e la pianificazione economico finanziaria relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 9, nonché la tempistica della loro attivazione, da adottarsi almeno 30 giorni prima della relativa esecuzione.

2. Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione. Le convenzioni relative ai servizi già svolti in forma associata mediante Ufficio Comune sono approvate contestualmente all'elezione dei Consiglieri che andranno a far parte del Consiglio dell'Unione.

3. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

- a. il contenuto puntuale della funzione o del servizio trasferito;
- b. i rapporti finanziari tra gli enti;
- c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d. decorrenza e durata.

4. Le funzioni già svolte da altre forme associative costituite nella zona Valdera potranno essere attivate sulla base di convenzioni che regolino i rapporti successivi tra tali forme associative e l'Unione.

5. In linea generale e salvo accordi diversi, i proce-

dimenti avviati da un ente sono conclusi dall'ente medesimo, anche se successivamente al trasferimento della funzione in cui risultano compresi.

6. Non è ammesso il trasferimento o delega di esercizio all'Unione di funzioni e servizi da parte di un numero di comuni inferiore al 25% degli enti componenti l'Unione, salvo diversa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

7. Di norma, l'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al singolo Comune competenze amministrative residuali.

Art. 11

Standard comuni di funzionamento

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e pre-stabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valdera.

2. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

3. L'Unione Valdera riconosce la possibilità di un diverso standard di attribuzione di funzioni da parte dei comuni in posizione di confine o 'cerniera' con altri ambiti territoriali, che rappresentano comunque un valore aggiunto per l'Unione in direzione di strategie di area vasta.

Art. 12

Revoca parziale di funzioni

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più convenzioni, ma non dall'Unione. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali interessati, a maggioranza semplice, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni e l'Unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.

2. Il Consiglio dell'Unione, in rapporto all'entità della

revoca ed al mantenimento della regolare funzionalità dell'Unione, può azionare il procedimento di esclusione previsto all'art. 8 del presente statuto.

3. Una valutazione specifica, in deroga a quanto previsto al comma 2, sarà riservata ai comuni in posizione di confine o 'cerniera' con altri ambiti territoriali.

Art. 13

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni

1. Gli atti di scioglimento, recesso, esclusione, adesione e revoca di funzioni acquistano efficacia nei tempi e con le modalità previsti nei rispettivi articoli.

2. In tutte le casistiche sopra richiamate, il Direttore dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

3. Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.

4. Nei casi scioglimento, recesso, esclusione o di revoca di funzioni, il comune 'uscente' rimane obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce l'uscita dall'Unione o la revoca di funzioni.

5. Il comune che aderisce all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

6. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso

di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà nominato dal Direzione Generale della Presidenza della Regione Toscana.

Art. 14

Cooperazione rafforzata

1. La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:

a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale della Valdera;

b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse;

c. la possibilità di esercitare funzioni in forma associata anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori.

2. In ogni caso, rimangono unici e non frazionati i livelli apicali dell'Unione e le dotazioni economiche e patrimoniali.

3. Nelle materie in cui si opera con l'istituto della cooperazione rafforzata si applicano le procedure appositamente dettate nel presente statuto.

4. L'Unione può non accettare l'attribuzione parziale di una singola funzione da parte di uno o più comuni, a meno che i procedimenti attribuiti non siano gli stessi da parte di tutti gli enti aderenti.

Art. 15

Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

1. La progettazione di un servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:

a. determinazione degli standard di risultato e dei fabbisogni di personale;

b. definizione dell'architettura funzionale;

c. individuazione dei parametri per il calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli comuni.

2. Le spese dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, in rapporto ai seguenti parametri, utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:

a. popolazione residente nel comune;

b. numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo comune;

c. superficie territoriale del comune;

d. altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione.

3. Le entrate attribuite all'Unione sono di norma imputate in riduzione della spesa sostenuta e da ripartire; in caso di entrate superiori al fabbisogno, le eccedenze sono attribuite ai singoli enti in relazione alla provenienza delle entrate stesse.

4. L'impiego dei parametri di cui al comma precedente deve essere articolato in modo da evitare, nel breve periodo, sensibili scarti di spesa per un singolo comune rispetto alla situazione antecedente all'ingresso nell'Unione, tenuto conto anche di eventuali economie di spesa interne al singolo ente.

Art. 16

Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

2. La programmazione dell'Unione si sviluppa in rapporto e connessione con quella degli enti aderenti, in base ai meccanismi definiti nell'atto costitutivo e nei regolamenti di organizzazione dell'Unione e degli enti aderenti.

3. Oltre a quanto previsto nel titolo V del presente Statuto, l'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i Comuni e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Giunta e agli Esecutivi dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

4. Le intersezioni di competenze tra i Consigli comunali e il Consiglio dell'Unione sono regolati attraverso reciproche disposizioni regolamentari che da un lato evitano duplicazioni e sovrapposizioni di ruolo, ma dall'altro assicurino i necessari rapporti di reciproca influenza. In particolare, i Consigli Comunali possono far pervenire all'Unione, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, le proprie valutazioni e orientamenti in merito ad atti programmatori demandati all'Unione e da adottarsi con riferimento all'anno successivo. Di tali orientamenti dovrà essere tenuto obbligatoriamente conto, anche in caso di non accoglimento, nell'atto di indirizzo e/o programmazione che l'Unione è tenuta ad adottare.

Art. 17

Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo".

2. La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.

3. L'Unione Valdera si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.

4. Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con tutte le organizzazioni interessate che definisce:

- a. un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione;
- b. la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi;
- c. metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti;
- d. la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.

5. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.

6. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 18

Modello di riferimento

1. L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale.

2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.

3. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale

incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.

4. La connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato è in grado di contemperare le due opposte esigenze di prossimità dei servizi ai cittadini e alta specializzazione settoriale degli addetti, indispensabile nella moderna società complessa.

5. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

Art. 19

Programmazione strategica

1. Il Presidente rende disponibili ai membri del Consiglio la bozza delle linee programmatiche di carattere strategico del proprio mandato mediante deposito delle stesse presso la segreteria generale dell'Unione almeno 30 giorni prima del termine previsto per la presentazione al Consiglio, dandone comunicazione scritta ai Consiglieri medesimi.

2. Nei 15 giorni successivi al deposito, i membri del Consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal Presidente, eventualmente utilizzando gli schemi resi disponibili dalla segreteria generale dell'Unione.

3. Il Presidente, in occasione della presentazione ufficiale delle linee programmatiche al Consiglio, espone le proposte di integrazione e modifica ricevute, esplicitando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle proposte stesse.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

Capo I Norme generali

Art. 20

Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a. il Consiglio;
- b. la Giunta;
- c. il Presidente.

2. I componenti o i titolari degli organi di governo dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari. Nel caso di tor-

nate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni entro 20 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

3. In tutti i casi i Sindaci eletti partecipano immediatamente come componenti o invitati permanenti alla Giunta dell'Unione.

4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti. In tale periodo, qualora il rinnovo interessi la maggioranza degli enti componenti l'Unione, l'attività potrà riguardare solo l'ordinaria amministrazione.

5. Sono organi tecnici dell'Unione:

- a. il Direttore;
- b. il Segretario;
- c. il Revisore dei conti.

6. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 21

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Le prerogative degli amministratori dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Capo II Il Consiglio dell'Unione

Art. 22

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 40 consiglieri.

2. I membri del Consiglio sono eletti con le modalità indicate nell'atto costitutivo, avendo come unità territoriale di attribuzione dei seggi le sub-aree della Valdera di seguito indicate:

- a. Alta Valdera (Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola);
- b. Media Valdera (Casciana Terme, Crespina, Lari, Pontacco);
- c. Pontedera;

d. Oltrarno (Bientina, Buti, Calcinaia, S. Maria a Monte).

3. L'attribuzione dei seggi a ciascuna area sopra indicata avviene attraverso l'applicazione dei seguenti parametri:

a. popolazione residente riferita al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente (peso 60%);

b. numero di comuni componenti la sub area (peso 40%).

4. Il numero effettivo di seggi viene quindi attribuito arrotondando all'unità superiore le frazioni a questa più prossime, fino a formare il numero di seggi complessivo.

5. Il riparto dei Consiglieri tra minoranza e maggioranza avviene in proporzione al rispettivo numero di Consiglieri presenti nel complesso dei Consigli comunali di ciascuna sub-area di cui al comma 2, con arrotondamenti a favore delle minoranze.

6. L'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene successivamente alla firma dell'atto costitutivo, nei tempi da questo previsti.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un comune, lo stesso è rappresentato nell'Unione dal Commissario.

8. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo.

9. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, ulteriori due componenti delle minoranze consiliari, in rappresentanza di comuni che non hanno rappresentanze di minoranza nel Consiglio dell'Unione.

Art. 23

Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. Accertata la regolarità formale delle attestazioni di avvenuta elezione pervenute dai Comuni, il Presidente temporaneo, di cui al successivo art. 26, provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio.

2. Allo stesso Presidente temporaneo spetta la convocazione e la presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 24

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esercita le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. Al Consiglio compete l'adozione degli atti sulla base dell'elencazione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 267/00, per quanto compatibile.

3. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede regolamentare.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri di minoranza con le stesse modalità del Presidente.

4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 26

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. La prima seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Sindaco di Pontedera che assume le funzioni di Presidente temporaneo, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di nomina dei consiglieri e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, il Consiglio accerta la propria regolare costituzione, procede alla convalida degli eletti, verificando eventuali casi di incompatibilità e procede all'elezione del Presidente del Consiglio stesso.

3. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente del Consiglio con comunicazione indicante l'ordine del giorno.

4. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

7. Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze diverse ove previste.

8. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 27

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 28

Decadenza, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente della seduta prima dell'inizio della stessa.

3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e per conoscenza al Sindaco del comune di appartenenza, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

6. Il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto, dimesso o revocato appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione nei tempi previsti dall'Atto costitutivo, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Capo III

Il Presidente dell'Unione

Art. 29

Il Presidente

1. Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono, assicurando la rotazione tra i rappresentanti delle aree individuate all'art. 22. Valgono per il Presidente dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il Sindaco.

2. Si provvede a nuova elezione del Presidente in concomitanza con la tornata di rinnovo delle Amministrazioni locali che interessi oltre il 50% degli enti aderenti all'Unione.

3. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente della Giunta.

5. Il Presidente eletto rimane in carica per tre anni,

salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo.

6. Nel primo quadriennio di attività, il Presidente resta in carica per la durata di un anno.

Art. 30

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni, rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. In particolare il Presidente dell'Unione:

- presenta al Consiglio, in attuazione dell'art. 19 del presente statuto, le linee programmatiche del proprio mandato entro 60 giorni dal proprio insediamento;
- nomina i componenti della Giunta entro i limiti delle previsioni statutarie;
- nomina e revoca il Direttore dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
- nomina il Segretario dell'Unione;
- revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
- convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;
- firma i verbali di deliberazione della Giunta;
- sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
- compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;
- vigila sull'osservanza, da parte degli Esecutivi di settore e del Direttore, degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;
- assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività della Giunta con quella degli Esecutivi e del Direttore;
- può attribuire e all'occorrenza revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta.

Art. 31

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Capo IV

La Giunta dell'Unione

Art. 32

Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da 12 Sindaci degli enti partecipanti all'Unione, oltre al Presidente dell'Unione stessa.

2. La Giunta è nominata dal Presidente, che assicura forme di turnazione della rappresentanza in Giunta degli enti aderenti, secondo modalità concordate nell'ambito della Giunta stessa.

3. Sono invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, i Sindaci di comuni aderenti all'Unione che non rientrino nel novero dei Sindaci di cui al comma 1.

4. In caso di impossibilità a partecipare, ciascun Sindaco può conferire delega scritta ad un assessore o consigliere del proprio comune, valevole per una specifica Giunta.

5. E' esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti diversi da quelli sopra indicati.

6. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione.

Art. 33

Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate dal Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo telefax e/o posta elettronica. Le sedute ordinarie possono svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.

2. Le sedute di carattere straordinario ed urgente possono essere convocate con un preavviso ridotto rispetto alle sedute ordinarie.

3. La Giunta adotta, nel rispetto delle previsioni statutarie, un regolamento di funzionamento entro quattro mesi dal proprio insediamento.

Art. 34

Attribuzioni della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è l'organo di governo dell'Unione e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

3. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente o dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

5. Competono in particolare alla Giunta:

- l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni zonali;
- le programmazioni operative di settore o di ambito, con esclusione di quelle riservate per legge o regolamento al Consiglio;
- la nomina dei componenti degli Esecutivi di settore e dei relativi Presidenti;
- l'adozione di variazioni di bilancio in via di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- l'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Unione;
- la definizione delle tariffe ordinarie dei servizi non definite da atti normativi o regolamentari ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- ogni altro adempimento di carattere politico-amministrativo non demandato per legge, statuto o regolamento ad altri organi di governo.

Art. 35

Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta, fatta salva la previsione di cui al successivo art. 37, è validamente costituita con la presenza del 60% delle quote costituenti i Comuni dell'Unione, attribuite in rapporto alla popolazione residente, e la contestuale presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate purché ottengano la maggioranza assoluta delle quote dei Comuni associati determinate come indicato al comma 1 e la maggioranza relativa dei comuni presenti.

3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Partecipano alla Giunta senza diritto di voto il Direttore e il Segretario dell'Unione. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, diri-

genti, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.

5. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio del comune in cui l'Unione ha sede per quindici giorni consecutivi e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

Art. 36

Cessazione dalla carica di componente della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti o la proclamazione del nuovo Sindaco nel Comune di riferimento e ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 37

Giunta con funzioni di organismo zonale di programmazione

1. La Giunta, integrata nella sua composizione secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, assume le funzioni di organo zonale di programmazione (Conferenza dell'Istruzione, Conferenza Educativa, Conferenza dei Sindaci, etc.), con tutte le relative incombenze e prerogative.

2. La Giunta integrata è convocata dal Presidente e opera con norme dettate per l'ambito specifico di operatività.

3. Le decisioni della Conferenza assumono il valore di atti dell'Unione e sono soggette ad esecuzione con le medesime modalità.

Art. 38

Sedute di Giunta relative ad ambiti di cooperazione rafforzata

1. Quando la Giunta opera e decide in ambiti di cooperazione rafforzata, è validamente costituita con il quorum ordinario e con la contestuale presenza di almeno la

metà più uno dei componenti che rappresentano gli enti inseriti nella cooperazione rafforzata.

2. Per tali sessioni, le deliberazioni sono validamente assunte con il quorum ordinario e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano gli enti inseriti nella cooperazione rafforzata.

3. Le decisioni in ambiti di cooperazione rafforzata non possono in alcun caso determinare effetti sul sistema di funzionamento e di organizzazione generale dell'Unione, né sulle risorse che non siano strettamente imputabili sull'ambito considerato.

4. Per ciascun ambito di cooperazione rafforzata, la Giunta, con il supporto della Direzione, adotta in seduta plenaria un quadro economico-finanziario di riferimento, entro i cui limiti vengono assunte le decisioni necessarie.

Capo V Gli Esecutivi

Art. 39 *Esecutivi di settore*

1. Gli esecutivi di settore sono organismi di amministrazione dell'Unione con funzioni preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della Giunta e della Conferenza dei Sindaci, fatte salve le competenze del Direttore. Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti di funzionamento.

2. Gli esecutivi sono istituiti con provvedimento unico di Giunta in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.

3. Ciascun esecutivo si compone di cinque membri nominati dalla Giunta, di cui uno con funzioni di Presidente.

4. Fanno parte di ognuno degli esecutivi di settore:

- il Presidente dell'esecutivo individuato tra i componenti della Giunta;
- un esponente per l'area dell'Alta Valdera (comuni di Palaia, Peccioli, Capannoli, Chianti, Lajatico e Terriciola);
- un esponente per l'area della Media Valdera (comuni di Ponsacco, Casciana Terme, Lari e Crespina);
- un esponente del comune di Pontedera;
- un esponente per l'area Oltrarno (Bientina, Buti, Calcinaia e S. Maria a Monte).

5. Gli esponenti delle aree territoriali sono individuati esclusivamente tra i sindaci, gli assessori competenti per

materia e i consiglieri delegati permanenti dei Comuni aderenti, sulla base delle indicazioni di ciascun ente.

6. Sono informati delle riunioni degli Esecutivi di settore e possono parteciparvi, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, gli assessori dei comuni aderenti competenti nella materia trattata, ma che non fanno parte degli esecutivi stessi.

Art. 40

Attribuzioni degli Esecutivi di settore

1. Oltre a quanto previsto dall'art. precedente, ogni Esecutivo, per le attività del proprio settore, costituisce l'organo di riferimento politico-amministrativo per gli organi tecnici dell'Unione. Supporta, supervisiona e controlla l'attività del Direttore e degli organi dirigenti, verificando con modalità continuative il progredire dell'azione amministrativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il mantenimento degli equilibri economici e finanziari.

Art. 41

Adunanze e deliberazioni degli Esecutivi di settore

1. L'attività dell'esecutivo di settore è collegiale.

2. Per la validità delle sedute dell'Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni, a rilevanza esclusivamente interna, sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente dell'Esecutivo.

3. L'Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Esecutivo di settore, ovvero a richiesta di due dei suoi membri o del Direttore dell'Unione. La convocazione è fatta con le modalità previste nel regolamento di organizzazione.

4. Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore o suo delegato, che ne assicura la verbalizzazione tramite il proprio staff.

Art. 42

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

*Art. 43**Principi generali*

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

- a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
- b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici;
- c. il coordinamento con le singole strutture organizzative comunali al fine di rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

*Art. 44**Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

*Art. 45**Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti associati distaccati, comandati o trasferiti all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.

2. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato, nel quadro di corrette relazioni sindacali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regione e degli Enti Locali e dal contratto integrativo aziendale, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, con applicazione della clausola di maggior favore.

3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale da e verso l'Unione, ovvero utilizzare altre forme contrattuali utili per l'acquisizione di prestazioni da parte dei rispettivi addetti e dipendenti.

*Art. 46**Direttore*

1. Il Direttore dell'Unione è nominato dal Presidente, previa deliberazione favorevole della Giunta, con contratto a tempo determinato ovvero con atto di comando funzionale di personale in servizio presso uno degli enti aderenti, previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza manageriale nel settore.

2. Il Direttore deve essere in possesso di titolo di laurea con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni apicali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende e strutture pubbliche o private.

3. Il Regolamento di organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

4. Il trattamento economico del Direttore e la durata dell'incarico sono determinati dal Presidente all'atto della nomina, sentita la Giunta.

*Art. 47**Attribuzioni del Direttore*

1. Il Direttore svolge le proprie funzioni sulla base degli indirizzi per la gestione espressi dalla Giunta per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. Il Direttore è l'organo che sovrintende e coordina l'attività tecnico-operativa dell'Unione, svolgendo le proprie funzioni con autonomia e responsabilità materiale per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori di attività dell'Unione.

3. Al Direttore spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, predisposizione dei piani, programmi e indirizzi operativi, controllo, nonché la responsabilità dell'attuazione dei provvedimenti assunti dall'Unione.

4. Il Direttore adotta i provvedimenti e le azioni necessari per l'attuazione delle deliberazioni della Giunta e degli Esecutivi e tutti gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa; dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,

strumentali e di controllo. E' titolare delle funzioni di datore di lavoro ai sensi della L.626/94, salvo delega.

5. Il Presidente può delegare la rappresentanza legale dell'Unione, nonché la rappresentanza in giudizio, sia come attore che come convenuto, al Vice Presidente o, per le funzioni gestionali, al Direttore o ad altri Dirigenti.

6. Compete inoltre al Direttore:

- predisporre lo schema di Bilancio Annuale e Pluriennale da sottoporre alla Giunta nonché tutte le altre proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio e della Giunta;
- sovrintendere e coordinare le funzioni del personale a lui sottoposto, adottando i provvedimenti organizzativi ed eventualmente disciplinari contemplati dalle norme contrattuali vigenti nei loro confronti;
- organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- adottare i provvedimenti organizzativi e attribuire le competenze per la migliore funzionalità dei servizi dell'Unione;
- gestire le relazioni sindacali relative al rapporto di servizio del personale assegnato all'Unione.

7. Il Direttore esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dal Presidente.

8. Il Direttore può delegare le funzioni a lui attribuite ai responsabili dei servizi secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione.

Art. 48

Il Segretario generale

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni. Sono fatte salve diverse e sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali.

2. Il segretario generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.

3. Il Segretario generale può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, nelle fattispecie previste dall'ordinamento. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione e del servizio quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 49

Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. L'Unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dal

D.Lgs. 626/94 e dalle norme vigenti in materia per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, sia tramite l'azione del Direttore che attraverso i competenti servizi degli enti aderenti.

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 50

Principi

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'esercizio finanziario coincide di norma con l'anno solare.

3. Al fine di monitorare l'impiego delle risorse, l'Unione mette in atto strumenti e procedure efficaci di controllo di gestione, anche avvalendosi di dati detenuti dagli Enti aderenti.

4. Per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché per il regime fiscale, si applicano all'Unione le norme previste dall'ordinamento locale per le Amministrazioni comunali.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 51

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:

- trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
- introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
- trasferimenti dalla regione o dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
- eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- quote di compartecipazione degli utenti;
- altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate (ex L.R. 40/2001) eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 52

Bilancio pluriennale e annuale

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca coerenza.

2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/00.

3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio pluriennale.

4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è predisposto dal Direttore e approvato dalla Giunta prima di essere sottoposto al Consiglio.

Art. 53

Controllo di gestione

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

Art. 54

Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Direttore, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento

espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un biennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 55

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) da attività finanziarie immobilizzate;
- c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

Art. 56

Revisore dei conti

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un revisore nominato dal Consiglio.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.

3. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. Vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio del proprio operato e di quanto eventualmente riscontrato.

4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di nomina, revoca, e di decadenza del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le

norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli enti aderenti connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.

6. Il revisore può, all'occorrenza, essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio.

7. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli enti locali.

Art. 57

Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'Istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 267/2000.

Art. 58

Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Il regolamento è predisposto dal Direttore dell'Unione e approvato dal Consiglio.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

Art. 59

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia,

efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.

4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati nel titolo I del presente Statuto.

TITOLO V

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 60

Trasparenza e pubblicità degli atti

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, nella sede dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Gli atti di valenza generale dell'Unione e le principali notizie relative all'attività svolta sono collocate sul sito web dell'Unione medesima, in modo che siano accessibili a tutti gli interessati.

3. I regolamenti dell'Unione devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art. 61

Accesso agli atti

1. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, può

accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. I consiglieri comunali della Valdera hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

5. Il regolamento di cui al comma 3 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 62

Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;

e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

f) contribuire alla parità di genere;

g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;

i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;

j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

k) ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 63

Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione e promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.

2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:

a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;

b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;

c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;

d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

3. Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti, sulla base di procedure concordate.

Art. 64

Difensore civico

1. Il Consiglio dell'Unione può prevedere con appo-

sita deliberazione l'istituzione del Difensore Civico dell'Unione.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65

Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi, l'Unione adotta provvisoriamente, per quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Pontedera.

2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune di Pontedera.

Art. 66

*Inefficacia delle norme regolamentari
comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 67

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto sono concordate in sede di Giunta dell'Unione, quale organismo di consultazione ufficiale tra gli enti partecipanti ai sensi dell'Atto costitutivo.

2. Lo schema della delibera di variazione è predisposto dal Direttore e da questi inviato a tutti i Sindaci degli enti aderenti.

3. Il Consiglio dell'Unione delibera dopo che tutti i Consigli dei Comuni partecipanti abbiano provveduto all'approvazione delle modifiche proposte.

Art. 68

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore al momento della sottoscrizione dell'Atto costitutivo, previo il decorso di 30 giorni dalla sua pubblicazione negli albi pretori dei comuni aderenti.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

Art. 69

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario Generale
Ferdinando Ferrini
